

REGOLAMENTO 11 agosto 2014, n. 6

Regolamento di esecuzione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della regione Campania) in materia di servizi di trasporto marittimo di linea autorizzati, aggiuntivi e di servizi di trasporto marittimo non di linea.

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n.6;

visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

vista la delibera della Giunta regionale n. 172 del 03 giugno 2014 "Approvazione proposta di regolamento di esecuzione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della regione Campania) in materia di servizi di trasporto marittimo di linea autorizzati, aggiuntivi e di servizi di trasporto marittimo non di linea";

vista l'approvazione, con osservazioni, da parte del Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 2014;

vista la delibera della Giunta regionale n. 342 del 8 agosto 2014 "Approvazione modifiche al Regolamento di esecuzione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della regione Campania) in materia di servizi di trasporto marittimo di linea autorizzati, aggiuntivi e di servizi di trasporto marittimo non di linea di cui alla DGR n. 172 del 03 giugno 2014".

EMANA

il seguente regolamento:

*Capo I*

*Disciplina dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea autorizzati ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3*

*Art. 1*

Oggetto ed ambito di applicazione

1. In attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) e in osservanza alla disciplina comunitaria prevista dal Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne) e dal Regolamento (CEE) n. 3577/1992 del Consiglio del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), il presente capo disciplina i criteri e le modalità di rilascio e revoca delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di trasporto marittimo pubblico di linea autorizzati.
2. Sono servizi di trasporto marittimo pubblico di linea autorizzati di persone, di seguito denominati servizi marittimi autorizzati, i servizi marittimi, per i quali non sussistono obblighi di servizio, adibiti al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi che collegano due o più porti e sono effettuati con itinerario, cadenza, periodicità, orari e tariffe prestabiliti e con offerta indifferenziata al pubblico, esercitati da imprese di navigazione autorizzate ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 3 del 2002. Ogni singolo collegamento tra due porti determina una distinta linea.

## Art. 2

### Autorizzazione

1. L'esercizio dei servizi marittimi è subordinato al rilascio di autorizzazione amministrativa, nel rispetto dei principi comunitari in tema di tutela della concorrenza, libera prestazione dei servizi, abuso di posizione dominante, non discriminazione e trasparenza, nonché, nel rispetto dei principi di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 3 del 2002.
2. L'autorizzazione reca il programma di esercizio per ciascuna singola linea o per più linee, con gli orari, le tariffe e le prescrizioni da osservare per il rispetto dei diritti dei passeggeri di cui al Regolamento (UE) n. 1177/2010 e della carta dei servizi approvata dalla Regione Campania.
3. L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi marittimi annuali prevista nell'articolo 4, comma 1, lettera a), è rilasciata per la durata di sei anni, salvo diverso termine stabilito direttamente dalla legge regionale; l'autorizzazione per i servizi semestrali previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera b), è rilasciata per la durata di due anni, salvo diverso termine stabilito direttamente dalla legge regionale; l'autorizzazione per i servizi trimestrali prevista nell'articolo 4, comma 1, lettera c) è rilasciata per la singola stagione di riferimento, salvo diverso termine stabilito direttamente dalla legge regionale.
4. A decorrere dal secondo anno, per i servizi previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), è possibile disporre, d'ufficio o su istanza dell'ente locale o dell'interessato, eventuali modifiche al quadro degli orari di servizio, sentita l'impresa di navigazione e l'autorità marittima competente in materia di sicurezza degli accosti. Le modifiche al quadro degli orari dei servizi previsti nell'articolo 4, comma 1, possono essere disposte in ogni tempo per comprovate, sopravvenute esigenze tecnico-infrastrutturali.
5. Le autorizzazioni non sono oggetto di cessione o trasferimento a favore di terzi.
6. L'autorizzazione è rilasciata previa valutazione favorevole dell'autorità marittima competente in materia di sicurezza della navigazione e portuale.

### Art. 3

#### Documentazione

1. L'autorizzazione è rilasciata alle imprese di navigazione in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
2. L'istanza di autorizzazione prevista nell'articolo 2 è redatta in conformità allo schema approvato dalla Direzione generale per la mobilità e pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
3. Lo schema previsto nel comma 2 tiene conto:
  - a) delle caratteristiche del servizio e il programma di esercizio per ciascuna singola linea o per più linee, con gli orari;
  - b) delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'effettuazione del servizio;
  - c) delle caratteristiche del naviglio destinato allo svolgimento del servizio richiesto;
  - d) del sistema tariffario con indicazione dei titoli di viaggio e delle relative tariffe, nonché le eventuali prestazioni o servizi compresi nella stessa;
  - e) dei riferimenti societari.
4. L'istanza, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, è trasmessa all'ufficio competente della Direzione generale per la mobilità nei termini indicati all'articolo 4, comma 2. L'istanza presentata al di fuori delle scadenze temporali previste dall'articolo 4 non è presa in considerazione, senza ulteriore comunicazione da parte degli uffici competenti.
5. Nel caso di incompletezza della domanda, l'ufficio competente richiede all'interessato le necessarie integrazioni, interrompendo i termini del procedimento. Decorsi inutilmente quindici giorni dalla data di richiesta di integrazione documentale, l'istanza è archiviata d'ufficio, senza ulteriore comunicazione all'interessato.
6. L'autorizzazione è rilasciata sulla base delle autocertificazioni prodotte dall'interessato. L'ufficio competente provvede, d'ufficio, a verificare la veridicità delle dichiarazioni in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

*Art. 4*

Modalità di espletamento del servizio e termini di presentazione delle istanze

1. Ai fini del presente regolamento, i servizi marittimi possono essere effettuati con le seguenti cadenze temporali:
  - a) servizi di linea annuali;
  - b) servizi di linea semestrali effettuati dal 1° aprile al 30 settembre;
  - c) servizi di linea trimestrali effettuati dal 15 giugno al 15 settembre.
2. Le istanze sono presentate alla Regione Campania, Direzione generale per la mobilità, secondo il calendario di seguito indicato:
  - a) per i servizi di linea annuali previsti nella lettera a) del comma 1, dal 1° settembre al 15 settembre;
  - b) per i servizi di linea semestrali previsti nella lettera b) del comma 1, dal 2 gennaio al 16 gennaio;
  - c) per i servizi di linea trimestrali previsti nella lettera c) del comma 1, dal 1° marzo al 15 marzo.
3. Se, nel corso di ciascun anno, si rendono disponibili accosti per intervenuta cessazione a qualsiasi titolo di autorizzazioni già rilasciate, la Direzione generale per la mobilità, entro trenta giorni dalla cessazione, pubblica l'avviso previsto nell'articolo 5, comma 1, per attivare le procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni aventi la medesima scadenza dell'autorizzazione cessata. In tal caso il termine per la presentazione delle istanze è di trenta giorni.
4. Per garantire la compatibilità e la non sovrapposizione con i servizi di linea minimi ed aggiuntivi, le istanze per l'esercizio dei servizi marittimi da svolgersi con nave tengono conto di un distanziamento dalla nave che svolge servizi minimi o aggiuntivi sulla stessa linea di almeno sessanta minuti; le istanze per l'esercizio dei servizi marittimi da svolgersi con unità veloci tengono conto di un distanziamento dall'unità veloce che svolge servizi minimi o aggiuntivi sulla stessa linea di almeno trenta minuti.
5. Fatte salve le valutazioni della competente Autorità marittima in tema di sicurezza degli accosti, allo scopo di favorire un sistema integrato ed equilibrato di mobilità, anche mediante l'integrazione degli orari, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 3 del 2002, il distanziamento degli orari previsto nel comma 4 può essere ridotto alla metà se il vettore dichiara nell'istanza di impegnarsi ad applicare, sulla linea prescelta, per la durata dell'autorizzazione, la politica tariffaria regionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

*Art. 5*

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. La Direzione generale per la mobilità pubblica sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania apposito avviso per ciascuna modalità temporale di svolgimento dei servizi marittimi prevista nell'articolo 4, comma 1. L'avviso è pubblicato almeno trenta giorni prima del termine iniziale per la presentazione delle istanze.
2. L'avviso pubblico reca almeno i seguenti elementi:
  - a) modulistica;
  - b) quadro orario dei servizi minimi e aggiuntivi in esercizio;
  - c) quadro orario dei servizi eventualmente già autorizzati.

*Art. 6*

Termine di conclusione del procedimento

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di quarantacinque giorni. Tale termine decorre dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle istanze, così come indicato all'articolo 4, commi 2 e 3.
2. Nel termine previsto dal comma 1, la Direzione generale per la mobilità provvede a rilasciare l'autorizzazione, oppure a comunicare all'interessato il provvedimento di diniego.

*Art. 7*

Criteri di valutazione delle istanze – Domande concorrenti

1. Le istanze per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi marittimi presentate da più operatori in concorrenza tra loro sono valutate, comparativamente, secondo i seguenti criteri elencati in ordine decrescente:
  - a) applicazione delle agevolazioni previste dalla politica tariffaria approvata dalla Giunta regionale con riferimento a particolari categorie di utenti;
  - b) minore età del naviglio;
  - c) maggiore velocità del naviglio;
  - d) migliore stabilità in caso di condizioni meteo-marine avverse;
  - e) migliore assistenza ai passeggeri a bordo e a terra, con riferimento a quanto previsto nell'articolo 8;
  - f) maggior numero di posti passeggeri;
  - g) maggior numero di posti per veicoli;
  - h) applicazione tabelle di sicurezza della capitaneria a partire dal rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori.
  
2. Ai fini del presente capo sono istanze in concorrenza le richieste per l'esercizio dei servizi marittimi autorizzati, con nave o con unità veloce, che prevedono la partenza e/o l'arrivo nel medesimo punto di imbarco o sbarco ricadenti all'interno di un intervallo temporale minore o uguale a trenta minuti.



*Art. 8*

Diritti dei passeggeri

1. In attuazione del Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente e del Regolamento (UE) n. 1177/2010, i vettori e, se del caso gli operatori dei terminali, sono obbligati a garantire:
  - a) la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori;
  - b) i diritti dei passeggeri in caso di incidente;
  - c) la non discriminazione e l'assistenza nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta;
  - d) i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo;
  - e) le informazioni minime da fornire ai passeggeri;
  - f) il trattamento dei reclami;
  - g) la formazione o l'istruzione del personale.

*Art. 9*

Vigilanza e controllo

1. L'impresa di navigazione cui viene rilasciata l'autorizzazione redige il rapporto di cui all'allegato A e lo trasmette mensilmente alla Direzione generale per la mobilità.
2. La Direzione generale per la mobilità ha il potere di vigilanza e controllo in ordine all'espletamento del servizio autorizzato ai sensi del presente capo e relativamente alla permanenza, in capo all'impresa autorizzata, dei requisiti previsti dalla normativa nazionale in materia di esercizio di servizi di trasporto di linea. A tal fine, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 3 del 2002, con provvedimento della Direzione generale per la mobilità, è individuato il personale di ruolo della Giunta regionale preposto alle attività ispettive. Per le finalità di cui al presente comma gli incaricati della vigilanza hanno libero accesso alle unità navali e presso i terminali e la sede dell'impresa di navigazione.
3. La Regione può disporre indagini sul grado di soddisfazione dell'utenza per l'aggiornamento degli standard di qualità previsti dalla carta dei servizi.
4. Ai sensi dell'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), l'ufficio regionale competente, con cadenza semestrale, porta a conoscenza dell'Autorità garante per la concorrenza le autorizzazioni per l'esercizio dei servizi marittimi di linea rilasciate.

*Art. 10*

## Decadenza e revoca delle autorizzazioni

1. La Direzione generale per la mobilità dichiara la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) per perdita di uno o più dei requisiti richiesti;
  - b) per dichiarazioni mendaci o false attestazioni in ordine alle autocertificazioni rese;
  - c) per trasferimento o cessione a terzi dell'autorizzazione;
  - d) nel caso in cui il servizio non è iniziato entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo che l'impresa non dimostri che il ritardo non è ad essa imputabile;
  - e) per mancata effettuazione della medesima corsa per cinque giorni consecutivi, salvo che l'impresa non dimostri che il ritardo non è ad essa imputabile. In tal caso viene dichiarata la decadenza della autorizzazione per la corsa omessa;
  - f) per mancata effettuazione, nell'arco dell'anno solare, non oltre il 10 per cento delle corse relative ai servizi annuali, salvo che l'impresa non dimostri che la mancata effettuazione non è ad essa imputabile. In tal caso viene dichiarata la decadenza per tutte le linee oggetto della autorizzazione;
  - g) per gravi e reiterate violazioni in materia di puntualità di esercizio. Ai fini della dichiarazione di decadenza, si considera grave e reiterato il ritardo alla partenza di oltre quindici minuti rilevato sul 20 per cento del totale delle corse autorizzate nell'arco temporale di trenta giorni, non imputabile a cause di forza maggiore. In tal caso viene dichiarata la decadenza per tutte le linee oggetto della autorizzazione;
  - h) per applicazione di tariffe difformi da quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione, nel caso di applicazione del criterio di priorità previsto nell'articolo 7, comma 1, lettera a);
  - i) per gravi e reiterate violazioni ai diritti dei passeggeri previsti nell'articolo 8 o degli standard di qualità definiti dalla carta dei servizi previsti nell'articolo 38 della legge regionale n. 3 del 2002;
  - j) per mancata applicazione del contratto collettivo nazionale lavoratori di categoria ed intese integrative così come previsto dalla legge regionale 3/2002 di riforma del trasporto pubblico locale.
2. Il provvedimento di decadenza è disposto previa contestazione formale degli addebiti con l'invito a presentare giustificazioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Il provvedimento di decadenza è comunicato all'interessato e alla competente autorità marittima.
4. Salvi i casi di decadenza previsti nel comma 1, l'ufficio competente può, con provvedimento motivato, disporre la revoca dell'autorizzazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

## Capo II

### *Disciplina dei servizi di trasporto marittimo pubblico aggiuntivi di competenza degli enti locali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2002*

#### Art. 11

##### Istituzione dei servizi marittimi di linea aggiuntivi

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2002, gli enti locali possono istituire servizi marittimi di linea aggiuntivi, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, previa intesa con la Regione.
2. L'ente locale, ai fini del conseguimento dell'intesa, trasmette alla Direzione regionale competente una relazione recante il programma di esercizio dei servizi marittimi di linea aggiuntivi. La relazione è trasmessa dal 1° al 15 settembre di ciascun anno, per i servizi da istituire nell'anno successivo, e riporta la tipologia del naviglio, la periodicità, la frequenza, gli orari e le tariffe da applicare, nonché gli oneri economici a carico dell'ente.
3. La Direzione regionale verifica la compatibilità e la coerenza dei servizi aggiuntivi rispetto alla rete dei servizi di propria competenza, tenuto conto inoltre delle caratteristiche del territorio da servire, delle infrastrutture esistenti e degli impatti sul traffico e sull'inquinamento ambientale. L'esito della verifica di compatibilità è comunicato all'ente locale entro trenta giorni dal ricevimento della relazione.
4. Per le procedure di affidamento dei servizi marittimi di linea aggiuntivi l'ente locale, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento regionale del 24 marzo 2010, n. 7 (Attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007- Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) può stipulare apposito accordo con la Regione per delegare alla medesima il compito di stazione appaltante.
5. Le procedure devono rispettare quanto previsto nell'articolo 10, comma 1 lettera j).

### *Capo III*

#### *Disciplina dei servizi di trasporto marittimo non di linea ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2002*

#### *Art. 12*

#### Oggetto

1. Ai fini del presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni previste nella legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) sono definiti servizi di trasporto pubblico marittimo non di linea di persone quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici marittimi di linea, e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

### *Art. 13*

#### Concertazione

1. Per assicurare una visione integrata dei servizi di trasporto marittimo non di linea con i servizi marittimi di trasporto di linea, la Regione adotta il metodo della concertazione con gli enti locali, le autorità marittime competenti e le rappresentanze sindacali del comparto, per la definizione coordinata del quadro regolatorio di tali servizi, nonché per l'individuazione di eventuali ambiti comprensoriali uniformi, prevista nell'articolo 4, comma 3 della legge n. 21 del 1992.
2. La concertazione è promossa nel pieno rispetto di quanto previsto nell'articolo 4, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in particolare, sui criteri regionali cui si attengono i comuni nel redigere i regolamenti di propria competenza e per il contrasto delle pratiche commerciali scorrette nei confronti degli utenti e dei comportamenti anticoncorrenziali tra le imprese.

*Art. 14*

Criteri regionali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base delle risultanze della concertazione prevista nell'articolo 13, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 3 del 2002, determina con apposito di regolamento i criteri di svolgimento dei servizi marittimi non di linea.

*Capo IV*

*Disposizioni transitorie e abrogazioni*

*Art. 15*

Disposizioni transitorie

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, l'avviso previsto nell'articolo 5, comma 1, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per l'istituzione dei servizi marittimi di linea aggiuntivi di competenza degli enti locali previsti nell'articolo 11, l'istanza recante la relazione prevista dal comma 2 dell'articolo 11 è presentata entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.



*Art. 16*

Abrogazione

1. Il regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 80 del 21 febbraio 2003 e convalidato con Regolamento del Consiglio regionale n. 3 del 25 marzo 2005 è abrogato.

**Allegato A****Servizio autorizzato di trasporto marittimo pubblico di linea***rapporto del mese di ..... anno .....***Società** .....**Linea** .....**Partenza da** ..... **alle ore** .....**Arrivo a** ..... **alle ore** .....**Servizio**

<b>Giorno</b>	<b>Regolare</b>	<b>Parzialmente effettuato</b>	<b>Non effettuato</b>	<b>motivazione</b>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

Il Legale Rappresentante

Caldoro